



## AUTORITA' PORTUALE CATANIA

Ordinanza n° 08 del 03-06-2010

**OGGETTO:** Disciplina della sosta inoperosa di navi presso le banchine commerciali del Porto di Catania.

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Catania,

VISTO il codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;

VISTO l'art.6 comma 1 lettera a ) della legge 28.01.1994 n° 84 nel testo modificato dal D.L. n° 535 del 21.10.1996, che prevede la competenza delle Autorità Portuale nella disciplina e controllo di tutte le attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poter di regolamentazione e di ordinanza;

VISTO l'art. 8 lett. H legge 84/94 che sancisce la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo.

VISTO il D.M. 01.07.2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente di questa Autorità Portuale;

VISTA l'Ordinanza n° 05 del 30.06.2005 “ Disciplina degli adempimenti di security nelle port facility. Applicazione I.S.P.S. Code degli impianti portuali;

VISTA l' Ordinanza n° 01 del 10.01. 2006 “Disciplina deli accessi e della circolazione in ambito portuale. Applicazione I.S.P.S. Code degli Impianti portuali.;

VISTA l'Ordinanza n° 02 del 28.02.2006 “Regolamentazione concernente l'utilizzazione dei piazzali portuali per la sosta di merce in banchina”;

VISTA l'Ordinanza n° 03 del 21.01.2008 della locale Capitaneria di Porto che approva il “ Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel Porto di Catania”;

VISTO l'art.13 della legge 84/94 e s.i.m., concernente le risorse finanziarie delle Autorità Portuali;

VISTO l'Ordinanza n° 06/2010 del 20.05.2010;

RITENUTO necessario, per una migliore fruibilità ed operatività delle banchine commerciali, regolamentare le modalità della sosta di navi che non effettuano operazioni portuali o imbarco/sbarco passeggeri, prevedendo la corresponsione di un relativo onere, come di seguito specificato, per la sottrazione dell'ormeggio all'uso operativo cui è destinato;

CONSIDERATO che, fermo restando l'obbligo al rispetto delle disposizioni impartite con le Ordinanze citate in premessa, l'assegnazione del posto di accosto costituisce titolo per l'ormeggio della nave;

### ORDINA

#### ART. 1 (Oneri)

L'occupazione del posto di ormeggio assegnato nell'ambito del Porto di Catania comporta la corresponsione all'Autorità Portuale dei seguenti oneri:

- per i primi 30 giorni naturali e consecutivi: € 50,00 pro-die;
- dal 31° al 60° giorno naturali e consecutivi: € 70,00 pro-die;
- dal 61° giorno in poi naturali e consecutivi: € 100,00 pro-die.



L'eventuale trasferimento della nave presso un ormeggio diverso da quello precedente non riavvia il conteggio dei giorni per l'applicazione degli oneri su indicati, che è da considerarsi continuativo e comprensivo di sabati, domeniche e di eventuali festività.

Per il calcolo dei citati oneri una frazione superiore a dodici ore è da computarsi come un giorno.

Gli oneri, come in precedenza calcolati, dovranno essere corrisposti dall'Agenzia Marittima di rappresentanza della nave previo ritiro della relativa reversale di incasso emessa da questa Autorità Portuale con cadenza al massimo quindicinale.

Gli oneri di cui al presente articolo saranno oggetto di rivalutazione annuale automatica secondo il coefficiente ISTAT.

#### **ART. 2 (deroghe e franchigie)**

Per le navi che effettuano operazioni commerciali di carico/scarico delle merci ovvero di imbarco/sbarco passeggeri, il periodo di quarantotto ore antecedente l'inizio delle operazioni commerciali, per espletamento di pratiche doganali e/o fitosanitarie, e quello di ventiquattro ore successivo al completamento delle stesse non viene computato ai sensi del calcolo degli oneri di cui all'art.1.

Alla stessa stregua sono da considerarsi periodi in franchigia quelli di inoperosità della nave determinata da straordinari eventi meteorologici o da eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Portuale o dall'Autorità Marittima per specifiche motivazioni.

Sono, altresì, considerate in franchigia le soste per giornate festive o non lavorative in genere purché l'unità abbia già in precedenza avviato le operazioni portuali e sia in attesa di completarle.

In deroga a quanto stabilito nella presente ordinanza, sono esentati dal pagamento degli oneri su indicati:

- le navi militari;
- i mezzi navali del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- le imbarcazioni da diporto al di sotto dei 24 m. di lunghezza fuori tutta;
- le barche con regolare licenza di pesca;
- i mezzi di servizio in assegnazione alle locali forze di polizia;
- le navi, i natanti e i galleggianti addetti ai servizi tecnico-nautici del porto di Catania.

Al di fuori dei casi suddetti verranno addebitati gli oneri calcolati come sopra.

#### **ART. 3 (obblighi di spostamento)**

Il pagamento degli oneri di cui all'art.1 non esime la nave inoperosa dal rispetto dell'ordine di spostamento impartito dall'Autorità Portuale o dall'Autorità Marittima nel caso in cui la banchina occupata dalla stessa dovesse essere assegnata ad una unità impegnata in operazioni portuali. In tale caso, su specifica richiesta, la nave inoperosa potrà essere spostata, con oneri a proprio carico, presso una diversa banchina disponibile.

#### **ART. 4 (entrata in vigore e validità)**

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga dalla data odierna la n° 06/2010 del 20.05.2010. Da oggi verranno computati gli oneri indicati al precedente articolo 1 per le navi presenti in sosta inoperosa in porto, anche se autorizzate preventivamente rispetto alla data di entrata in vigore. Per le navi che lasceranno l'ormeggio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza o entro la franchigia non verrà richiesto il pagamento di nessun onere.

#### **ART. 5 (sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161 - 1164 - 1165 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Inoltre saranno, penalmente e civilmente responsabili e perseguibili per ogni eventuale danno a persone e/o case dovesse derivare dalla loro inadempienza.



IL PRESIDENTE  
Santo CASTIGLIONE